



COMUNE DI FAGGIANO
PROVINCIA DI TARANTO

C.A.P. 74020 - Tel. 099/5912292 – Fax: 099/5912465 Cod. fiscale 80011170737 - Part. IVA 01770170734

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA TASSA
SUI RIFIUTI
(TARI)**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale
n. 09 del 27/03/2018**

INDICE

- Art. 1 - *Oggetto del Regolamento*
- Art. 2 - *Soggetto attivo*
- Art. 3 - *Presupposto e soggetti passivi*
- Art. 4 - *Multiproprietà e centri commerciali*
- Art. 5 - *Locali ed aree scoperte esclusi dalla Tassa*
- Art. 6 - *Base imponibile della tassa*
- Art. 7 - *Determinazione della tariffa*
- Art. 8 - *Copertura dei costi del servizio*
- Art. 9 - *Piano finanziario*
- Art. 10 - *Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa*
- Art. 11 - *Obbligazione tributaria*
- Art. 12 - *Riduzioni e agevolazioni*
- Art. 13 - *Mancato svolgimento del servizio*
- Art. 14 - *Tariffa giornaliera*
- Art. 15 - *Tributo provinciale*
- Art. 16 - *Dichiarazione*
- Art. 17 - *Scadenze e modalità di versamento della Tassa*
- Art. 18 - *Rimborsi*
- Art. 19 - *Funzionario responsabile*
- Art. 20 - *Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi*
- Art. 21 - *Accertamento con adesione*
- Art. 22 - *Riscossione coattiva*
- Art. 23 - *Norma transitoria*
- Art. 24 - *Norma di rinvio*
- Art. 25 - *Entrata in vigore*

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, specifica le modalità di applicazione della Tassa sui Rifiuti a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, ai sensi dell'art. 1, comma 639, Legge 27/12/2013 n. 147 che si intende totalmente richiamata.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Soggetto attivo

1. La Tassa è dovuta al Comune per tutti gli immobili assoggettabili alla stessa la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

Art. 3

Presupposto e soggetti passivi

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art.4

Multiproprietà e centri commerciali

1. Per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5

Locali ed aree scoperte esclusi dalla Tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stati puntualmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettric-

- che, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di utenze gas, acqua, luce;
 - d. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6

Base imponibile della tassa

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tarsu.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Se vi sono obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica una percentuale di riduzione forfettaria rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta pari al 40%.
5. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto a indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione.
6. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 7

Determinazione della tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Le tariffe sono commisurate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato al presente regolamento.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

7. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3,3b,4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1.

Art. 8

Copertura dei costi del servizio

1. La Tari deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere detratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 9

Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente alla sua approvazione entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno.

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 10

Determinazione degli elementi necessari per la determinazione della tariffa

1. La Tari prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività preva-

lente in termini quantitativi. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

3. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione, o in mancanza, si assume il valore di 2 unità quale numero degli occupanti. Per le utenze domestiche tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in una unità.

4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 1 occupanti.

5. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Art. 11

Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, il possesso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.

3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 18.

Art. 12

Riduzioni e agevolazioni

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, la tassa da applicare è ridotto in misura del 60 % se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari.

4. La riduzione di cui ai precedenti commi deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione.

5. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione 30%;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che l'immobile, a qualsiasi titolo, non sia ceduto a terzi: riduzione 30%;
- abitazioni con unico occupante: riduzione 30%;
- fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione 30%;
- Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è applicata una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, pari al 40%.

6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.

Art. 13

Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta in misura massima del 20% della tariffa.

Art. 14

Tariffa giornaliera

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 16 è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per l'inizio delle occupazioni medesime.

5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 15

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 16

Dichiarazione

1. I soggetti passivi della Tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassazione stessa siano rimaste

invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del:

- a. possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- b. variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c. cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.

2. Per la prima applicazione della tassazione si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della tassa, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1.

Art. 17

Scadenze e modalità di versamento della Tassa

1. La TARI viene liquidata in 4 rate bimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con le seguenti scadenze:

- a) 16 giugno,
- b) 16 agosto,
- c) 16 ottobre,
- d) 16 dicembre,

con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno.

2. I contribuenti per il versamento della Tari sono tenuti ad utilizzare, ai sensi del comma 691, il bollettino di conto corrente postale, il modello F24, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari allegati all'avviso di pagamento che sarà inviato ai contribuenti.

3. Per l'arrotondamento si applicano le norme dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 15 è inferiore ad € 12,00.

Art. 18

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

3. Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 19

Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla stessa Tassa.

Art. 20

Verifiche, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 37 e 38, del D.L. 201/2011. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile.

2. Nell'attività di accertamento non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 21

Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applica alla Tari l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23

Norma transitoria

1. Per il solo anno 2014, le scadenze della TARI sono le seguenti:

| <i>Numero</i> | <i>Scadenza</i> |
|---------------|-------------------|
| <i>1</i> | <i>30/06/2014</i> |
| <i>2</i> | <i>30/09/2014</i> |
| <i>3</i> | <i>30/12/2014</i> |

2. *Le prime 2 rate sono inviate sulla base e in misura pari al 100% della TARSU dovuta per l'anno 2013.*

3. *Sull'ultima rata, calcolata a conguaglio applicando le tariffe deliberate per l'anno 2014, saranno scomputati gli importi delle prime 2 rate calcolate in base al precedente comma.*

Art. 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

tabella 3b allegato a la D.P.R. 158/1999**1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI****Attività per comuni fino a 5000 abitanti**

| <i>Numero categoria</i> | <i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i> |
|-------------------------|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti |
| 3 | Stabilimenti balneari |
| 4 | Esposizioni, autosaloni |
| 5 | Alberghi con ristorante |
| 6 | Alberghi senza ristorante |
| 7 | Case di cura e riposo |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 9 | Banche ed istituti di credito |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante |
| 21 | Discoteche, night club |